

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2015, n. 5.

Ulteriori modificazioni della L.R. 16/04/2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato ai sensi dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione;

il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale;

nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria))

1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:

"2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze."

2. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente:

"4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea."

4. Il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo."

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 61 della l.r. 21/2005)

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente."

3. Il comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è sostituito dal seguente:

"5. Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali."

4. Il comma 6 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

Art. 3

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data della prima seduta della X legislatura regionale, di cui all'articolo 44, comma 1 dello Statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 19 marzo 2015

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Brega, Stufara, Lignani Marchesani, Galanello e De Sio, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 10 settembre 2014, atto consiliare n. 1630 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede referente, alla Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari, in data 10 settembre 2014;
- testo licenziato dalla Commissione Speciale per le riforme statutarie e regolamentari in data 10 settembre 2014, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Smacchi (Atto n. 1630/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, in prima lettura, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione e dell'art. 84, comma 1 dello Statuto, nella seduta del 16 settembre 2014, deliberazione n. 352, pubblicata nel B.U.R. 1 ottobre 2014, n. 46;
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, in seconda lettura, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione e dell'art. 84, comma 1 dello Statuto, nella seduta del 2 dicembre 2014, deliberazione n. 377, pubblicata nel B.U.R. 12 dicembre 2014, n. 58, E.S., ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14;
- il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale;
- nessuna richiesta di referendum è stata presentata.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota titolo della legge:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45).

Nota all'art. 1:

- Il testo vigente dell'art. 46 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 46

Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

1. L'Assemblea legislativa nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, alla elezione fra i Consiglieri del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti e dal Presidente dell'Assemblea, che lo presiede. Nella composizione dell'Ufficio di Presidenza è garantita la rappresentanza delle minoranze.

3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti dell'Assemblea. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

4. Per l'elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più giovani di età.

4-bis. Le funzioni di segretario dell'Ufficio di Presidenza sono definite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

5. I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente dell'Assemblea cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l'Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.».

Nota all'art. 2:

- Il testo vigente dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.

1. L'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.

2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.

[3. *Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza.*] Abrogato.

4. *Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente.*

5. *Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.*

[6. *Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sulla propria attività.*] Abrogato.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 44

Prima seduta.

1. L'Assemblea legislativa tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.

Omissis.».